



Comune di Pesaro

Regolamento sugli organismi di rappresentanza del territorio

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 51 del 30/03/2009

Disposizioni generali

Art. 1 Condizione di attuazione

Il presente regolamento ha validità in caso di mancata attuazione del Titolo V dello Statuto Comunale.

Art. 2 L'Associazioni Consiglio dei Quartieri

Il Comune di Pesaro promuove lo sviluppo democratico della città attraverso una maggiore e più diretta partecipazione dei cittadini alle scelte ed alle decisioni.

A questo fine ripartisce il proprio territorio e riconosce l'Associazione Consiglio dei Quartieri (di seguito Consiglio dei Quartieri) costituita in rappresentanza di ogni porzione di esso, nelle sue finalità statutarie.

I Consigli dei Quartieri sono le associazioni costituite dagli eletti individuati dalla consultazione di cui agli articoli 4,5,6,7,8,9 secondo i principi, con le finalità, con il funzionamento e le norme statutarie indicate nel presente regolamento.

Art. 3 La ripartizione del territorio comunale

Il numero e la delimitazione delle ripartizioni territoriali sono deliberati dal Consiglio Comunale.

Le denominazioni e le eventuali variazioni sono deliberate dai Consigli dei Quartieri.

Elezione

Art. 4 La composizione e l'elettorato

I Consigli dei Quartieri sono composti da 11 consiglieri.

Sono elettori del Consiglio dei Quartieri tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel rispettivo territorio risultante dall'ultima revisione elettorale utile.

Sono individuabili come Consigliere dei Quartieri tutti coloro che godono dei diritti politici e tutti i residenti a Pesaro che abbiano compiuto 16 anni alla data di presentazione delle liste.

Art. 5 I collegi e le modalità di elezione

Il territorio del Consiglio dei Quartieri è costituito da un unico collegio elettorale identificato da un apposito atto da parte della Giunta Comunale, unitamente al facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti necessari alla attività elettorale;

La consultazione elettorale per la individuazione dei Consiglieri dei Quartieri deve avere luogo successivamente all'elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale e entro 120 giorni dalle stesse;

La consultazione si svolge in un unico turno e a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

L'elezione dei Consiglieri dei Quartieri si effettua sulla base di liste aventi come base il territorio di competenza del consiglio da eleggere. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore a 11 e non inferiore a 7.

I seggi di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sono attribuiti con sistema proporzionale.

Art. 6 L'assegnazione dei seggi

A ciascuna lista o gruppo di liste sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste o gruppi di liste secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 7 Le candidature e la sottoscrizione delle liste

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati all'elezione del Consiglio dei Quartieri deve essere sottoscritta da un minimo di 30 ad un massimo di 50 elettori dei Quartieri.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

Le candidature per l'elezione dei Consigli dei Quartieri vanno presentate tra il trentesimo e il 35 giorno

precedente la data delle elezioni all'ufficio partecipazione.

Art. 8 L'eleggibilità

La propaganda elettorale viene effettuata nella settimana precedente l'inizio della votazione. E' prevista la sola propaganda diretta delle liste partecipanti negli appositi spazi sul sito del Comune di Pesaro e negli spazi previsti dalla delibera di Giunta di cui all' art. 5.

Art. 9 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale viene effettuata nella settimana precedente l'inizio della votazione. E' prevista la sola propaganda diretta delle liste partecipanti negli appositi spazi sul sito del Comune di Pesaro e negli spazi previsti dalla delibera di Giunta di cui all'art 5.

Art. 10 La riunione costitutiva

E' Eletto anziano colui che, in rapporto alla cifra elettorale individuale conseguita da ogni eletto rispetto agli elettori del proprio collegio, ha riportato la percentuale più alta di voti e, a parità, il più anziano di età.

Entro 50 giorni dalla proclamazione degli eletti, l'Eletto anziano convoca tramite l'Ufficio Partecipazione e presiede la riunione costitutiva dandone avviso agli altri eletti almeno 5 giorni prima della seduta. In caso di sua inerzia, assenza o impedimento qualsiasi eletto può chiedere la convocazione della riunione costitutiva che sarà presieduta dall'eletto più anziano fra i presenti.

Durante la riunione costitutiva gli eletti costituiscono l'Associazione Consiglio dei Quartieri ed approvano il relativo statuto.

Lo statuto dell'associazione deve contenere i seguenti articoli:

Soci

sono soci di diritto dell'Associazione, salvo rinuncia, gli eletti proclamati dall'Ufficio Partecipazione del Comune di Pesaro secondo le elezioni più recenti. I soci sono ugualmente detti Consiglieri.

Finalità del Consiglio dei Quartieri

Il Consiglio dei Quartieri, nell'ambito dell'unità del Comune, interpreta le esigenze della popolazione del proprio territorio e contribuisce a definire le scelte fondamentali dell'Ente.

Il Consiglio esercita inoltre funzioni conoscitive, propositive e consultive per la soluzione di problematiche di interesse locale.

Esso ispira la propria azione al principio di sussidiarietà favorendo e agevolando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

il Consiglio dei Quartieri è organismo di partecipazione e di consultazione riconosciuto con Regolamento dal Comune di Pesaro e conforma a detto Regolamento la conduzione della propria vita associativa.

Esso svolge in maniera autonoma, nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Amministrazione Comunale, le proprie funzioni e concorre alla formazione delle scelte politiche e amministrative.

Le funzioni

Il Consiglio dei Quartieri:

esercita, come organismo di partecipazione politica, funzioni conoscitive, consultive e propositive nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione Comunale nel suo complesso;

promuove forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo:

per preparare la formulazione di atti;

per esaminare specifici argomenti di interesse cittadino;

sviluppa rapporti di collaborazione con le Istituzioni, le associazioni, i gruppi di volontariato e altre forme sociali presenti sul territorio sulla base del principio della sussidiarietà;

Le competenze

Il Consiglio dei Quartieri:

formula indicazioni e proposte per la formazione degli orientamenti e delle scelte dell'Amministrazione ed esprime nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento i pareri richiesti.

presenta le proposte relative alla formazione del bilancio, ai piani di investimento, ai programmi per le manutenzioni degli immobili di proprietà comunale indicate secondo criteri di priorità.

verifica, congiuntamente all'Amministrazione Comunale, gli stati di realizzazione o di avanzamento dei piani pluriennali, dei programmi e dei provvedimenti approvati dal Consiglio comunale.

Durata del Consiglio dei quartieri

L'Associazione Consiglio dei Quartieri è sciolta al termine del mandato dell'Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio comunale, per qualunque ragione, venga sciolto anticipatamente, anche l'Associazione Consiglio dei Quartieri è sciolta.

L'elezione e la durata in carica del Presidente

1) L'elezione

Il Consiglio dei Quartieri nella prima seduta dopo la costituzione dell'Associazione elegge tra i suoi componenti il Presidente sulla base di un documento programmatico presentato congiuntamente dai candidati alle rispettive cariche.

Il documento programmatico deve essere depositato all'Ufficio Partecipazione almeno 5 giorni prima.

La scelta del Presidente avviene tramite una unica elezione per appello nominale con voto palese e la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Per la nomina del Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti entrano in ballottaggio i candidati a Presidente che, in rapporto alla cifra elettorale individuale conseguita dai candidati a Presidente rispetto agli elettori del proprio collegio, hanno riportato la percentuale più alta di voti e viene eletta la coppia che consegue il maggior numero di voti.

2) La durata in carica

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio dei Quartieri e decade dalle sue funzioni in caso di decadenza o scioglimento del Consiglio dei Quartieri.

Il Presidente può essere revocato dalla carica con una mozione di sfiducia approvata contestualmente all'elezione del nuovo Presidente con la procedura sopra descritta.

Le funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio dei Quartieri, predispone l'ordine del giorno, riceve le comunicazioni dell'Amministrazione comunale, cura l'inoltro al Sindaco delle proposte formulate dal Consiglio dei Quartieri, ne segue i successivi sviluppi, verificando gli interventi necessari alla loro attuazione.

Inoltre riferisce al Sindaco ed ai singoli Assessori sui problemi e sul funzionamento dei servizi decentrati.

Le sedute del Consiglio

Il Consiglio dei Quartieri si riunisce per iniziativa del Presidente.

La convocazione può essere richiesta da 1/5 dei Consiglieri o dal 2% degli elettori del territorio.

La seduta deve aver luogo non oltre il decimo giorno dalla presentazione della richiesta, in caso contrario qualsiasi l'Ufficio Partecipazione provvede alla convocazione della riunione sentiti i richiedenti.

Le riunioni congiunte

Per la trattazione di problemi ed argomenti comuni o di particolare rilevanza, possono essere effettuate riunioni congiunte di due o più Consigli dei Quartieri, d'intesa tra i Presidenti.

Le riunioni sono convocate dai Presidenti dei Consigli dei Quartieri promotori e sono presiedute dal Presidente più anziano per età.

Per la validità delle riunioni congiunte è necessaria la presenza della metà dei consiglieri complessivamente assegnati ai Consigli dei Quartieri interessati, purché sussista almeno la presenza di un terzo dei Consiglieri di ogni Consiglio.

Le decisioni s'intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Delle riunioni congiunte è redatto apposito verbale di norma a cura del Consigliere Verbalizzante indicato dal Presidente che presiede la riunione.

Gli atti relativi alle riunioni congiunte, allorché approvati, sono considerati a tutti gli effetti atti di ciascun Consiglio dei Quartieri interessato.

A ciascun Consiglio dei Quartieri sono, nella prima seduta utile successiva, comunicate le deliberazioni approvate nella riunione congiunta di più Consigli.

Lo svolgimento delle sedute e le modalità di votazione

Le sedute del Consiglio dei Quartieri sono pubbliche.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati.

La convocazione del Consiglio

La convocazione del Consiglio dei Quartieri è fatta dal Presidente con l'indicazione degli argomenti da trattare. Deve pervenire ai Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta (in caso di urgenza, 24 ore).

La convocazione viene pubblicizzata nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'o.d.g. deve essere depositata all'Ufficio Partecipazione, tre giorni prima, per la consultazione.

Nei casi di convocazione urgente il tempo è ridotto a 24 ore prima della seduta.

L'ordine del giorno

Il Presidente predisporre l'ordine del giorno, tenendo conto anche degli orientamenti scaturiti dai consiglieri.

Il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno quegli argomenti la cui discussione gli venga richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri.

Gli argomenti devono essere posti in discussione nella seduta immediatamente successiva alla richiesta.

Il processo verbale

La riunione dei Consigli dei Quartieri è registrata su nastro magnetico, da conservarsi per un anno, salvo esplicita e motivata richiesta di almeno un Consigliere di prolungarne la conservazione per la durata dell'Associazione.

Nel corso della riunione il Consigliere verbalizzante dovrà annotare nel registro dei verbali: le presenze, gli oggetti posti in discussione, l'esito di queste; dovrà altresì allegare i testi scritti degli interventi, o loro estratti, consegnati dai singoli Consiglieri entro 24 ore successive alla seduta.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal consigliere verbalizzante e sono approvati, di norma, dal Consiglio nella seduta successiva.

I verbali restano depositati presso l'Ufficio partecipazione a disposizione dei Consiglieri.

Le dimissioni e la surroga dei consiglieri

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Quartiere e sono irrevocabili.

La surroga ha effetto dal momento in cui il Consiglio delibera il provvedimento.

La surroga del dimissionario deve essere messa all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla presentazione delle dimissioni, salvo il caso in cui manchi il tempo materiale per la iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni, decadenza, morte di uno dei componenti, il Consiglio dei Quartieri provvede alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti della stessa lista.

La decadenza dei consiglieri

La decadenza dei Consiglieri dei Quartieri ha luogo per mancata accettazione nel termine previsto, quando interviene una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o nel caso di ingiustificata assenza a cinque sedute consecutive.

Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta al Presidente del Consiglio di Quartiere o ad un qualsiasi Consigliere che la richiede al Presidente.

Il Consigliere contro cui è promossa la procedura può far pervenire entro quindici giorni dalla notifica le proprie controdeduzioni scritte al Consiglio dei Quartieri.

Il Consiglio dovrà pronunciarsi sulla decadenza entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dal sedicesimo giorno dalla notifica.

La proposta è approvata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Nel caso in cui per dimissioni, decadenza od altro, il numero dei Consiglieri in carica si riduca a meno della metà dei consiglieri assegnati, il Consiglio dei Quartieri è sciolto

Art. 11 La decadenza e lo scioglimento del Consiglio

Il Sindaco con provvedimento motivato può dichiarare l'inapplicabilità del presente Regolamento al Consiglio dei Quartieri che insista in gravi e persistenti violazioni di legge, del presente statuto o dei regolamenti o ne sia accertata l'impossibilità di funzionamento.

Art. 12 Il diritto di informazione

Ai Consigli dei Quartieri devono essere trasmessi gli elenchi degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e della Giunta municipale.

Il Presidente del Consiglio dei Quartieri, al fine di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento dei compiti e funzioni del Consiglio stesso, ne fa richiesta motivata agli organi o agli Uffici dell'Amministrazione comunale.

Le proposte e i pareri del consiglio dei quartieri

Art. 13 Le proposte di deliberazione

I Consigli dei Quartieri possono presentare agli organi collegiali dell'Amministrazione Comunale proposte di deliberazione.

La proposta viene inviata a cura dell'Ufficio Partecipazione all'organo competente, previo espletamento dell'iter procedurale previsto.

Di norma le proposte devono essere esaminate dall'organo competente entro trenta giorni dal ricevimento.

Art. 14 I pareri obbligatori

Il Comune consulta i Quartieri per il parere preventivo, per competenza territoriale, su:

1) atti generali quali:

- atti che determinano l'indirizzo politico dell'Amministrazione;
- bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- piano regolatore generale e altri strumenti di pianificazione territoriale;
- piani commerciali, piani del traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici;
- piani per le aree destinate ad insediamenti produttivi, per le zone a destinazione agricola, per gli assetti del sistema scolastico e del tempo libero;
- atti riguardanti le modalità di gestione dei servizi comunali.

2) atti particolari quali:

- varianti al piano regolatore;
- strumenti urbanistici di dettaglio e di attuazione del piano regolatore generale: piani particolareggiati, lottizzazioni, convenzioni;
- progetti attuativi e relative norme per gli insediamenti nelle aree Peep;
- istituzione, trasferimento e modificazione di mercati rionali fissi e ambulanti;
- disciplina del traffico a carattere permanente;
- realizzazione dei lavori pubblici e delle opere di urbanizzazione.

Art. 15 La procedura e i termini per i pareri

1) Obblighi inerenti i pareri

I pareri sono allegati agli atti della pratica; di essi e del loro contenuto deve darsi atto nel provvedimento adottato dall'organo comunale. Nel caso tale provvedimento adotti conclusioni difformi, delle ragioni di ciò deve essere data specifica motivazione.

Copia dei pareri è inviata, a cura dell' Ufficio Partecipazione, ai Capigruppo del Consiglio comunale.

Copia della deliberazione approvata deve essere inviata all' Ufficio Partecipazione che provvederà a farla pervenire a chi è stato consultato.

2) Tempi delle richieste

Il parere è richiesto dal responsabile del procedimento che trasmette ai Consigli di Quartiere la proposta di atto con gli allegati indispensabili.

Comunicazione dell'avvenuta richiesta di parere deve essere data all' Ufficio Partecipazione.

I Consigli dei Quartieri devono esprimere il proprio parere mediante relazione scritta che il Presidente dovrà far pervenire entro il 21° giorno all'ufficio partecipazione.

Il termine può essere ridotto a 10 giorni su richiesta motivata dell'Ufficio proponente.

3) Mancata espressione di parere

Pur restando l'obbligo della richiesta da parte dell'Amministrazione, il Consiglio dei Quartieri all'unanimità può decidere di non esprimere alcun parere.

L'Amministrazione comunale può prescindere dal parere dandone atto nel deliberato, solo ove il Consiglio dei Quartieri non si sia pronunciato entro il termine stabilito dal Regolamento.

Art. 16 Le interrogazioni

Il Consiglio dei Quartieri può rivolgere interrogazione al Sindaco per sapere se un fatto corrisponda al vero o meno, se alcune informazioni siano esatte o meno e le ragioni dell'adozione o della mancata adozione di un provvedimento.

All'interrogazione deve essere data risposta scritta entro trenta giorni dal Sindaco o da un suo delegato.

In caso di mancata risposta nei termini, il Presidente ha facoltà di chiedere audizione al Sindaco.

Art. 17 La Conferenza dei Presidenti

E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei Quartieri, presieduta da un Coordinatore eletto a voto palese dai Presidenti.

La Conferenza ha compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sui problemi, sulle attività, sulle iniziative dei Quartieri, nonché di proposizione, di sollecitazione, di confronto e di verifica nei confronti dell'Amministrazione comunale, su argomenti di interesse comune.

La Conferenza si riunisce su convocazione del Coordinatore e ogni volta gliene faccia richiesta un Presidente dei Quartieri.

Il Coordinatore, sentiti i Presidenti, può, su argomenti di natura generale che riguardano l'intera collettività, convocare l'Assemblea generale dei Quartieri, composta da tutti i Consigli dei Quartieri.

L'Ufficio Partecipazione assicura e svolge funzioni di segreteria. L'Assessore alla Partecipazione partecipa di diritto.

Art. 18 L'Agente di quartiere

Ad ogni partizione territoriale sono assegnati agenti di Polizia Municipale al fine di assicurare il presidio del territorio attraverso azioni di prevenzione, di educazione alla legalità e di salvaguardia della sicurezza della comunità locale;

L'attività di cui al comma precedente è svolta di concerto con gli organi dei Quartieri.

Gli uffici, gli atti e le risorse

Art. 19 Sede e segreteria

I Consigli dei quartieri svolgono le loro attività in una sede comunale.

I Consigli dei quartieri sono consultati nella gestione dei Centri Civici presso i quali sono collocati ed operano gli uffici e servizi decentrati.

I locali e le attrezzature di uso collettivo sono messi a disposizione dei cittadini, del volontariato, delle associazioni politiche, sindacali, culturali e sportive, per facilitare l'incontro, lo scambio di idee e la partecipazione. I criteri e le modalità per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature sono stabiliti con atti del Consiglio Comunale.

Art. 20 Il supporto amministrativo e organizzativo

E' istituito un Ufficio Partecipazione a supporto dell'attività dei Consigli dei Quartieri.

All'ufficio partecipazione, con disposizione del Responsabile, sono affidate l'organizzazione dell'ufficio e la responsabilità del buon andamento dell'attività amministrativa e dell'attuazione di quanto proposto dal Consiglio dei Quartieri.

L'ufficio, pertanto:

- a) svolge attività di consulenza a favore degli organi politici del Consiglio dei Quartieri;
- b) coordina e dirige il personale delle sedi decentrate;
- c) attiva forme di consultazione e coordinamento con altri servizi dell'Amministrazione comunale in relazione all'attività dei Consigli di Quartiere.
- d) registra le esigenze e le richieste degli organismi che operano a livello dei Quartieri e dei singoli cittadini e le segnala al Presidente del Consiglio.

Art. 21 l'Ufficio Partecipazione

L'Ufficio Partecipazione, nell'ambito degli obiettivi e dei progetti stabiliti dall'Amministrazione Comunale, coordina e supporta le attività dei Consigli dei Quartieri e i rapporti con gli uffici centrali.

Art. 22 La deliberazione

E' attribuita ai Consigli dei Quartieri autonomia decisionale per l'esercizio della funzione propositiva e consultiva.

Le deliberazioni, salvo i casi esplicitamente indicati, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 23 Il finanziamento

Le risorse assegnate annualmente dal Consiglio Comunale all'Ufficio partecipazione sostengono le attività sociali culturali e ricreative dei quartieri secondo i criteri annualmente dal Consiglio Comunale.

Il Comune assegna annualmente una somma al Servizio Manutenzione da impiegarsi secondo le indicazioni fornite dai Consigli dei Quartieri.

Il Consiglio dei Quartieri, nell'esercizio della propria autonomia decisionale e nel rispetto delle risorse disponibili e degli obiettivi indicati, formula indirizzi dei quali il Servizio Manutenzione tiene conto nell'utilizzo del capitolo di cui al precedente capoverso.

Il Consiglio comunale può assegnare a qualsiasi servizio risorse impegnando il relativo servizio a concordare con tutti o con determinati Quartieri l'impiego delle stesse.

Informazione e partecipazione

Art. 24 I diritti del cittadino utente

I consigli dei Quartieri, nell'espletamento della loro attività garantiscono a tutti i cittadini, sia singoli che associati, il diritto di essere informati e consultati.

Il Presidente adotta le iniziative volte alla pubblicizzazione delle informazioni ai cittadini sull'attività e sulle principali deliberazioni del Consiglio.

Tale diritto viene garantito dall'Ufficio partecipazione.

Art. 25 Le assemblee

Le assemblee, convocate dal Presidente anche su richiesta di 1/3 dei Consiglieri o di 1/30 di elettori del Quartiere, si articolano a livello di Quartieri, borgo o frazione a seconda dei problemi da esaminare e degli interessi della popolazione.

Esse hanno la funzione di contribuire alla formazione della volontà del Consiglio dei Quartieri, di recepire strumenti e proposte dei cittadini ed informarli degli indirizzi di politica generale dell'Amministrazione comunale.

Dell'assemblea può essere redatto a cura di un Consigliere individuato dal Presidente un sintetico verbale, in cui sono riportati i dati salienti del dibattito (numero degli invitati, partecipanti ecc.) e tutti i giudizi e le proposte emersi.

Art. 26 Rapporti con il volontariato e sussidiarietà

I Consigli dei Quartieri promuovono la più ampia collaborazione con il volontariato organizzato ed individuale, per sviluppare e sostenere attività e servizi della collettività. In particolare promuovono iniziative finalizzate ad una collaborazione operativa tra Comune e volontariato, in un proficuo rapporto tra pubblico e privato.

Art. 27 Le proposte

Il Consiglio dei Quartieri prende in esame le proposte dei cittadini e tratta dei problemi da essi segnalati senza riguardo alla forma con cui le istanze vengono presentate.

Art. 28 Le consultazioni

I Consigli dei Quartieri, anche su richiesta o per conto dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici, promuovono le consultazioni dei cittadini, delle forze sindacali, sociali ed economiche, nelle forme volta per volta ritenute più idonee.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti dei Consigli dei Quartieri.

I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale dell'Ufficio Partecipazione, salvo che la consultazione sia stata richiesta dall'Amministrazione o da altri organismi a loro spese.